

Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TITOLO IV

*INTERVENTI STRAORDINARI PER LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI GIORNI
21 AGOSTO 1981 E 11 E 12 GIUGNO 1982*

Art. 25

Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 21 agosto 1981 e 11 e 12 giugno 1982 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, come definite dal precedente articolo 13.

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad intervenire per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche di cui al precedente comma.

Per la dichiarazione dell' eccezionalità dell' evento atmosferico e per la delimitazione dell' ambito territoriale in cui si sono verificati gli eventi dannosi, si applicano le procedure del precedente articolo 14.

Art. 26

Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall' articolo 15 della presente legge.

Le richieste dei benefici dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei decreti di delimitazione di cui al precedente articolo 14, con allegata una dichiarazione dell' Ufficio Tecnico comunale per le precise indicazioni circa i danni arrecati, ovvero, in caso di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i danni per i quali si richiede il beneficio

sono stati prodotti dalle avversità atmosferiche di cui al precedente articolo.

(1)

Per quanto riguarda le norme procedurali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ed i limiti di cumulo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Le richieste dei benefici relativi agli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale competente per materia entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di delimitazione di cui al precitato articolo 14.

Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi nei limiti e con le modalità indicate al precedente Titolo III.

Note:

1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 2/1984